

*COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI*

*Provincia di CHIETI*

***PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE***

***IN MERITO AI***

***CRITERI PER LA COSTITUZIONE E  
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE  
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113  
D.LGS. 50/2016***

L'ORGANO DI REVISIONE

Revisore Unico

Dott. Antonio Della Croce

Comune di Rocca San Giovanni

Revisore Unico

L'organo di revisione,

- Vista la richiesta di parere pervenuta il giorno 24 ottobre 2018 con nota a mezzo p.e.c.;
- Visto il verbale del 16 ottobre 2018 della delegazione trattante con il quale è stata approvata la pre-intesa inerente i criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016;
- Viste la relazione illustrativa al contratto decentrato integrativo portante modalità e criteri per la ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche del 23/10/2018;
- Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

PREMESSO

- che l'art. 113, comma n. 2, del D.Lgs. 50/2016 testualmente recita che "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.";
- che l'art. 113, comma n. 3, del D.Lgs. 50/2016 prevede che "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.";
- che l'art. 113, comma n. 4, del D.Lgs. 50/2016 dispone che "Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.";

ACCERTATO

che la costituzione del fondo è determinata nel rispetto delle prescritte disposizioni di legge e contrattuali;

DATO ATTO

che gli oneri afferenti al fondo di cui trattasi, comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori, ed impegnati tra le somme stanziare al fine della realizzazione degli stessi;

che le risorse di cui trattasi confluiscono nel fondo destinato ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01/04/1999, derivando le stesse da specifiche disposizioni di legge finalizzata all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta inerente i criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016, regolarmente conforme alla pre-intesa sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale in data 16/10/2018.

Rocca San Giovanni, 23 novembre 2018

**L'ORGANO DI REVISIONE**

Dott. Antonio Della Croce